

VERBALE DI ACCORDO

In data

TELECOM ITALIA S.p.A – Business Unit DW - e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILTE-UIL si sono incontrate e

- in considerazione dell'evoluzione del mercato fortemente competitivo che determina l'esigenza di garantire *performances* aziendali di elevato standard qualitativo e atte a soddisfare tempestivamente le aspettative del cliente;
- con l'obiettivo di incrementare i risultati di business dei processi di assurance e provisioning attraverso modalità di espletamento della prestazione lavorativa, idonee anche a consentire una riduzione dei tempi di intervento

convengono quanto segue:

1. Le parti concordano sull' opportunità di introdurre una modalità di espletamento della prestazione lavorativa, destinata a tecnici ed assistenti con prevalente/esclusivo impiego all'esterno in ambito territoriale, al fine di realizzare l'ottimale abbinamento tra area di attività del lavoratore e localizzazione degli interventi.
2. L'inizio e la fine della normale attività lavorativa giornaliera avverrà presso il cliente/impianto predeterminato dalle procedure informative di assegnazione lavori senza che il lavoratore debba preventivamente recarsi nel Centro di Lavoro o sede distaccata di appartenenza, attraverso l'affidamento al personale individuato dell'attrezzatura di servizio (dotazioni tecniche ed autoveicolo) ed il consenso aziendale a ricoverarla nelle vicinanze della abituale dimora del lavoratore in luogo dell'autorimessa del Centro di Lavoro o sede distaccata. Nei confronti del personale in turno base l'attività sarà di norma preassegnata nel corso della giornata precedente; il lavoratore procederà comunque a verificare l'assegnazione con congruo anticipo.

3. Il lavoratore dovrà trovarsi con l'auto sociale all'inizio dell'orario di lavoro presso il primo cliente/impianto e la fine dell'orario giornaliero dovrà coincidere con il termine dell'ordinaria attività presso l'ultimo cliente/impianto.

4. Tale modalità operativa non modifica sotto nessun aspetto l'orario normale di lavoro, configurando una mera ottimizzazione organizzativa della prestazione di servizio, anche al fine di contemperare le mutue esigenze del lavoratore e dell'Azienda in termini di tempestività di intervento e recupero dei tempi di spostamento. In particolare si ribadisce che il tempo necessario per il lavoratore per recarsi dal luogo della abituale dimora alla sede del cliente/impianto predeterminato e da qui per fare ritorno al luogo della abituale dimora non costituisce tempo di lavoro: al riguardo l'Azienda si impegna ad assegnare il primo e l'ultimo intervento della giornata in modo tale che di norma i relativi tempi di spostamento siano minori o al più uguali al tempo ordinariamente impiegato dal lavoratore con il mezzo pubblico per recarsi alla sede di lavoro; in caso di eventuali assegnazioni con tempi di percorrenza superiori a quelli sopra indicati il tempo eccedente sarà considerato, per la prima assegnazione, all'interno dell'orario di lavoro applicato al lavoratore mentre, per l'ultima assegnazione della giornata, sarà considerato ulteriore rispetto al normale orario di lavoro.

Adesione

1. L'adesione allo svolgimento della nuova modalità di prestazione lavorativa è su base volontaria.

2. L'accoglimento delle richieste è subordinato alla presenza delle seguenti condizioni:

- ✓ il personale in questione deve essere in grado di operare in autonomia nelle attività di competenza;
- ✓ l'ubicazione dell'abituale dimora del lavoratore dovrà essere logisticamente correlata alla sfera territoriale di normale effettuazione degli interventi;
- ✓ la sussistenza di adeguata domanda di lavoro nell'area di residenza o in aree limitrofe.

3. A parità di condizioni si darà priorità alla sussistenza di esigenze familiari e/o personali di particolare rilievo.

4. L'Azienda ed il lavoratore, previo preavviso in forma scritta non inferiore a 15 giorni di calendario, hanno facoltà di recedere dalla modalità operativa qui regolata. In tal caso il lavoratore rientrerà ad operare con le normali modalità presso il suo posto di lavoro.

Beni in dotazione

1. Ai fini dell'espletamento della prestazione lavorativa il lavoratore riceverà in assegnazione l'attrezzatura (dotazione tecnica e autoveicolo sociale) di normale utilizzo per l'effettuazione degli interventi.

2. Il lavoratore è responsabile della custodia di detti beni secondo l'ordinaria diligenza. In particolare l'autoveicolo dovrà essere depositato presso locali adeguatamente custoditi (in via prioritaria, immobili aziendali, in via residuale, autorimesse pubbliche o posti auto protetti) individuati nelle vicinanze dell'abituale dimora del lavoratore, con imputazione dei relativi eventuali costi a carico della Società.

3. L'automezzo, su esplicita richiesta del lavoratore interessato, potrà essere custodito gratuitamente presso la sua abituale dimora qualora sussistano idonee garanzie di sicurezza.

4. I beni assegnati in dotazione al lavoratore dovranno essere utilizzati esclusivamente per ragioni di servizio; non potranno essere ceduti, neanche temporaneamente, ad altri dipendenti o a terzi e dovranno essere restituiti qualora l'Azienda lo richieda e comunque in caso di ripristino delle precedenti modalità di espletamento della prestazione lavorativa.

5. L'auto sociale non potrà essere utilizzata per trasportare alcun passeggero; l'utilizzo dei buoni benzina è destinato esclusivamente all'auto sociale; l'automezzo dovrà essere chiuso a chiave qualora, fuori dell'orario di lavoro, sia custodito presso l'abituale dimora del lavoratore e la borsa degli attrezzi dovrà essere portata dal lavoratore nella propria abitazione.

6. In caso di malfunzionamento dell'auto e di qualunque altra attrezzatura che possa incidere significativamente sulla prestazione lavorativa, il lavoratore sarà tenuto ad informare immediatamente i suoi superiori, che assumeranno le più opportune determinazioni. In tali occasioni il lavoratore, il quale opera a supporto della risoluzione del guasto, sarà considerato a tutti gli effetti in servizio.

7. In considerazione della necessità di collegarsi con il sistema informativo dell'Azienda da luoghi diversi da quelli aziendali, il lavoratore sarà conseguentemente tenuto a garantire – in

condizioni di normalità - la comunicazione di servizio in tempo utile ad iniziare l'attività presso cliente/impianto, nel rispetto delle normative di legge e di contratto

Sede di lavoro

Nel confermare che la prestazione di lavoro si svolge di fatto in luoghi sempre variabili e diversi fra loro, la sede di lavoro è quella del Comune in cui è ubicato il centro di lavoro/sede distaccata di appartenenza.

Orario di lavoro

1. I lavoratori che aderiscono all'iniziativa sono tenuti ad osservare il regime dei turni, di flessibilità e di intervallo di volta in volta in vigore presso il centro di lavoro di appartenenza; il turno base avrà inizio alle ore 8.30.

2. Sul territorio si potrà comunque procedere secondo le consuete modalità all'esame congiunto tra le parti su eventuali ipotesi di modifiche orarie locali funzionali ad una migliore efficienza organizzativa.

3. In relazione alle prestazioni aggiuntive non in continuità con il normale orario di lavoro si procederà a retribuire tali prestazioni come previsto dal CCNL Telecomunicazioni in vigore.

Trattamento di refezione e trasferta

Il trattamento di refezione e trasferta sarà determinato mantenendo a riferimento il territorio comunale in cui è ubicato il posto di lavoro del dipendente.

Rientro in sede

Il lavoratore sarà tenuto ad un rientro presso il Centro di Lavoro o sede distaccata di appartenenza per tutte le necessità di rifornimento dei materiali e per adempimenti amministrativi, con facoltà dei superiori diretti di richiamare il lavoratore presso il Centro di Lavoro o sede distaccata di appartenenza in qualsiasi momento.

Sarà in ogni caso garantita la disponibilità al rientro in occasione di assemblea sindacale per l'intera durata della stessa.

Richiesta di permessi e ferie

1. Nel caso in cui non sia possibile inviare e ricevere le ordinarie comunicazioni connesse al rapporto di lavoro attraverso sistemi informatici portatili remoti la richiesta di permessi e ferie sarà presentata anticipatamente in occasione di uno dei rientri in sede.

2. Qualora ciò non possa avvenire il lavoratore dovrà preavvisare per le vie brevi il responsabile e consegnerà la relativa modulistica in occasione del primo rientro nella sede aziendale. L'assegnazione del primo intervento successivo alla fruizione dei permessi dovrà tenere conto del fatto che lo spostamento inizierà solo al termine del permesso concesso.

Diritti sindacali

Le parti si danno atto che le modalità operative che connotano il Progetto Panda non comporteranno alcuna lesione ai diritti e alle libertà sindacali, individuali e collettivi, previsti dalla legge e dalla contrattazione.

Pertanto ai lavoratori interessati all'iniziativa verrà garantita la partecipazione alle attività e alle iniziative di natura sindacale svolte in azienda avuto specifico riguardo alla partecipazione alle assemblee indette.

Sarà inoltre assicurata l'informazione riguardante le comunicazioni di carattere sindacale mediante l'utilizzo di idonei strumenti di telecomunicazione.

Osservatorio

Viene costituito un Osservatorio paritetico di 6 membri, di cui 3 designati dall'Azienda e 3 dalle OO.SS. firmatarie del presente verbale di accordo, nel cui ambito le parti si scambieranno informazioni circa l'andamento applicativo della nuova modalità organizzativa. Ferma restando la possibilità per le parti di convocare l'Osservatorio in qualunque momento, un primo monitoraggio avrà luogo dopo quattro mesi dall'avvio dell'iniziativa.